

**NOTIZIE SULLO STATO DI SALUTE
DEL CONTE DI CAVOUR.**

PRESIDENTE. Intratterrò per un momento la Camera di cosa estranea a questa discussione. (*Movimento di viva attenzione*)

Io credo, o signori, di esprimere il più profondo sentimento e del paese e dalla Camera, affermando che essa prova un vivissimo cordoglio per la malattia dell'onorevolissimo signor presidente del Consiglio, e che per certo desidera di essere minutamente ragguagliata delle fasi a cui questa malattia può essere esposta (*Vivissimi segni di assenso*); io perciò sono persuaso di rendermi interprete dei desiderii della Camera, incaricando, in di lei nome, uno dei segretari, di recarsi nella casa del presidente del Consiglio a chiedere informazioni sulla di lui salute e quindi farne tosto partecipe la Camera. (*Segni generali di approvazione*)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE PER L'ISTITUZIONE
DEL GRAN LIBRO DEL DEBITO PUBBLICO ITALIANO.**

PRESIDENTE. Leggo ora l'art. 20 :

« Le traslazioni agli eredi legatari ed altri aventi diritto nei casi di successione testamentaria o intestata avranno luogo previo deposito in originale od in copia autentica del titolo legale a possedere. Nel caso di contestazione sul diritto a succedere, la traslazione non potrà aver luogo se non sia prodotta anche la decisione giudiziale e che essa sia passata in giudicato.

« Nei casi di fallimento si applicheranno le leggi in vigore sulla materia e le traslazioni avranno luogo in conformità delle ordinanze e delle sentenze dei giudici competenti.

« Eziandio nei casi di decesso o di fallimento la domanda di traslazione dev'essere accompagnata dal certificato d'iscrizione, salvo che il giudice competente non abbia espressamente ordinato che la traslazione abbia luogo anche senza il detto deposito. In quest'ultimo caso per altro la traslazione non potrà eseguirsi se non dopo l'adempimento delle formalità prescritte all'art. 50 e dopo spirato il termine ivi stabilito. »

ARA. Con quest'articolo 20 il Ministero ha stabilito e la Commissione ha adottato che le traslazioni agli eredi legatari ed altri aventi diritto, nei casi di successione per testamento o *ab intestato*, dovessero aver luogo mediante deposito di un titolo legale a possedere. Né il Ministero, né la Commissione hanno creduto conveniente d'indicare alcun titolo.

Io ritengo che il difetto d'una tale indicazione possa produrre degli inconvenienti. Infatti chi deve giudicare quale sia il titolo legale atto a possedere? Non è altri che un impiegato. Ora io trovo che, quando si tratta di legati portati da testamenti, è facile di stabilire che basta la presentazione dell'originale, dov'è ammesso che si possa anche presentare un testamento olografo, oppure per copia autentica quando si tratti di testamento ricevuto da notaio, perchè in questi casi bisogna necessariamente che l'impiegato ammetta la traslazione dietro la sola presentazione del testamento; ma, quando si tratta di successione *ab intestato*, s'ignora quale sia questo titolo legale, se la legge non lo indica. Se la legge invece stabilisce quale debba ritenersi per titolo legale, in allora ciascun interessato sa quale sia la carta che deve presentare per operare l'opportuna traslazione.

Io ho creduto di far presente ciò alla Commissione ed alla Camera, perchè so quali sono gl'inconvenienti che derivano da questa disposizione. Citerò alcuni esempi. Quando ha luogo una successione *ab intestato*, in una successione, per esempio, discendentale, dove si trovino tra i successori dei maschi e delle femmine, presentandosi il maschio, l'impiegato può domandare se siasi soddisfatto a certi obblighi rispetto alla figlia, domandare se è stata dotata e se questa dote o, per dir meglio, legittima sia stata soddisfatta, in difetto considerarla comproprietaria; richiedere, nei casi di successione tra collaterali, la giustificazione dei gradi ed altri simili prove difficili, ed alcune volte anche impossibili a somministrarsi.

Ora vorremo noi lasciare, come già dissi, tale apprezzamento all'arbitrio di un semplice impiegato, il quale può con certe domande allontanare questa trasmissibilità dei certificati? Io credo che la legge, provvedendo e stabilendo quali siano i titoli da presentarsi, eviterebbe l'arbitrio, e faciliterebbe le traslazioni con vantaggio della commerciabilità dei titoli altrimenti vincolati in favore de'possessori incerti.

Fondato a tali considerazioni, mi permetto di fare una proposta.

Propongo dunque che venga cancellata nel primo alinea la parola *intestata* per farne poi un concetto a parte, e direi: « Le traslazioni agli eredi legatari ed altri aventi diritto nei casi di successione testamentaria avranno luogo previo il deposito in originale od in copia autentica del testamento; » e quindi aggiungerei: « e quelle di successione *intestata* avranno luogo mediante deposito di un atto giudiziale di notorietà, dal quale sia stabilita la qualità del richiedente di erede legittimo. »

In questo senso ritengo che la legge, fissando per base delle traslazioni nelle successioni *ab intestato* questo atto di notorietà, toglierà l'arbitrio e procederà in modo facile alla pronta trasmissibilità delle iscrizioni nel Gran Libro con sommo vantaggio degli interessati.

PASINI, relatore. Dirò al deputato Ara le ragioni per le quali prima il Ministero e poi la Commissione hanno adottato quel modo di esprimersi in questo articolo. Anche la Commissione si era preoccupata delle ragioni addotte dall'onorevole Ara, e aveva sospettato che per avventura non fosse buono usare una espressione che può parer vaga, qual è quella della presentazione del titolo legale a possedere. Ma, quando siamo andati ad investigare le cause per le quali il Ministero aveva fermata la sua attenzione su questo modo di esprimersi, le abbiamo trovate giustissime. E diffatti, se si trattasse delle sole provincie antiche, potrebbe ammettersi il sistema del deputato Ara; allora, se si tratta di successione testamentaria, questa ha luogo *ipso iure*, senza bisogno d'altro, e per solo effetto del testamento. Similmente in alcune successioni intestate, anche collaterali, ha luogo la successione *ipso iure* nelle provincie antiche, secondo il Codice Albertino. Ma non è così nelle altre parti d'Italia; in alcune non si effettua la successione senza il decreto del giudice; in altre la successione *ipso iure*, ad imitazione della legislazione francese, è ammessa per i discendenti, non per i collaterali; nè io credo di conoscere tutte le legislazioni d'Italia.

Per conseguenza noi abbiamo ora un tal complesso di legislazioni civili, che non ci permette assolutamente d'occuparci in questa legge istitutiva del Gran Libro della specialità dei singoli titoli, che secondo i differenti paesi possono autorizzare la traslazione ereditaria. È assolutamente impossibile il farlo. Inoltre il farlo sarebbe dannoso, perchè quel giorno in cui avremo fatto il Codice civile italiano, questa parte del Gran Libro non potrebbe più restare in vigore. Ecco perchè savia-